

ATTO REPERTORIATO



SENT. 3737/10
GRON. 6461/10
REP. 5838

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile

riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

- 1) dott. Angelo Giorlando Presidente
- 2) dott.ssa Antonella Vittoria Balsamo Giudice est.
- 3) dott. Antonio Fichera Giudice

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n.5494/2009 R.G. promossa da:

ORIFICI Giuseppe, nato a Floresta (ME) il 03/02/1960, residente in Giarre (CT), via Lazio n°36, C.F. RFCGPP60B03D635U, elettivamente domiciliato in Catania via Vincenzo Giuffrida n°67 presso lo studio degli avv.ti Alberto Del Campo e Caterina Chiarenza che lo rappresentano e difendono per procura a margine dell'atto di citazione;
- ATTORE -

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, P. IVA 00884060626, con sede in Siena, Piazza Salimbeni n°3, elettivamente domiciliata in Catania via Fulci n°35 presso lo studio dell'avv. Gianfranco Conti Guglia che la rappresenta e difende per procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;
- CONVENUTA -

All'udienza del 20.4.2010 le parti precisano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva posta in decisione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 17/04/2009, ORIFICI Giuseppe conveniva in giudizio la BANCA MONTE PASCHI DI SIENA S.p.A., in persona del legale rappresentante, chiedendone la condanna alla restituzione delle somme di denaro che egli aveva investito in titoli obbligazionari dalla stessa emessi, oltre gli accessori.

Esponneva che di avere acquistato nel 1999 titoli obbligazionari emessi dalla MONTE PASCHI DI

SIENA, per € 130.000,00 della durata complessiva trentennale e dal funzionamento bifasico, giacché per i primi dieci anni i titoli avrebbero prodotto interessi (pari al 10,50% per il primo anno ed al 5% per gli altri nove anni), mentre per i venti anni successivi non sarebbe maturato alcun interesse, salvo il diritto al pagamento di un premio, pari al 115% del valore nominale lordo delle obbligazioni acquistate, suscettibile di maturazione soltanto alla scadenza del trentennio.

Deduciva che, secondo il regolamento consegnatogli dalla Banca prima dell'acquisto dei titoli, e precisamente in base all'art.5, era prevista la facoltà di recesso da esercitarsi alla data del "15 febbraio 2009", ossia alla scadenza del primo decennio dall'acquisto dei titoli ma che, tuttavia, una volta esplicitata la volontà di avvalersi del suddetto diritto di recesso, si era visto opporre il rifiuto della Banca convenuta sulla base di un regolamento che conteneva informazioni diverse sul punto poiché all'art.5 indicava la data del rimborso nel 15 febbraio 2029 (e non 2009), disconoscendo la sussistenza di alcuna possibilità di recesso in capo al cliente prima del decorso dell'intera durata del titolo, ossia prima della conclusione del trentennio previsto.

Lamentava che aveva diritto alla restituzione del denaro investito, ossia € 130.000,00, oltre agli interessi maturati; in subordine alla risoluzione parziale del contratto di deposito titoli n°9630/13513 TI e dell'ordine di negoziazione n°461252 avente per oggetto i titoli in questione oltre agli accessori; in via ulteriormente subordinata all'annullamento parziale per errore o dolo dello stesso contratto e per l'effetto la condanna della Banca al pagamento di 130.000,00 oltre agli accessori; in via ancora più subordinata alla risoluzione o annullamento per errore o dolo del contratto e per l'effetto la condanna della Banca al pagamento di 130.000,00 oltre agli accessori; infine, la condanna della Banca ex art. 96 c.p.c.

Si costituiva la Banca Monte Paschi Di Siena S.p.A., con comparsa di costituzione e risposta notificata all'attore il 15/06/09 e depositata presso la cancelleria di questo Tribunale il 25/06/09, chiedendo il rigetto in toto della domanda attorea specificando che il regolamento consegnato all'attore prima della sottoscrizione del contratto era affetto da errore materiale perfettamente riconoscibile da parte del cliente.

In subordine, eccepiva la prescrizione dell'azione di annullamento del contratto di intermediazione finanziaria per errore, ed in caso di accoglimento della domanda di annullamento del contratto, chiedeva la condanna dell'attore alla restituzione delle somme percepite a titolo di interessi secondo i tassi maturati dalle obbligazioni in questione.

Le parti, successivamente, hanno provveduto ad un scambio reciproco di memorie seguito dall'istanza di fissazione di udienza presentata dall'attore ai sensi dell'art.8 del D. LGS. 17 gennaio 2005 n.6, conformemente a quanto prescritto per le cause da celebrare nelle forme del rito

societario.

All'udienza del 20/4/2009 il Tribunale, ritenendo non necessario procedere ad ulteriore attività istruttoria, tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda dell'attore merita accoglimento.

La circostanza secondo cui il regolamento consegnato all'attore al momento della sottoscrizione del contratto di intermediazione finanziaria avente per oggetto i titoli in questione conteneva all'art. 5 una clausola differente da quello prodotto dalla banca è sufficientemente comprovata dalla produzione del documento suddetto da parte dell'attore.

Ed, infatti, l'art.5 del regolamento in possesso dell'attore recita testualmente: «**Il presente prestito è rimborsabile al valore nominale in unica soluzione, alla data del 15 febbraio 2009, senza possibilità di rimborso anticipato. Da tale data il capitale, divenuto esigibile, cessa di essere fruttifero**».

Sul punto, la chiarezza del testo è di per sé sufficiente a fugare ogni dubbio circa il convincimento ingenerato dalla clausola suddetta nell'attore in ordine alle modalità di funzionamento del titolo ed, in particolare, alla possibilità di recesso anticipato rispetto alla durata ordinaria trentennale dello stesso.

Peraltro, esaminando attentamente la clausola, si evince che la combinazione del primo periodo con il secondo avvalorava l'idea che dopo il primo decennio sia possibile recedere dal contratto, attesa la coincidenza del momento del recesso con quella della improduttività di interessi del titolo.

Ritiene il Tribunale di non poter condividere la difesa sul punto spiegata dalla Banca e di particolare la riconoscibilità dell'errore materiale in cui sarebbe incorsa, in quanto la peculiarità del titolo sarebbe proprio determinata dal produzione di interessi ad un tasso medio-alto a fronte di un periodo lungo, come quello trentennale previsto, nell'arco del quale il funzionamento bifasico sopra descritto appare giustificato dal premio finale del pagamento di una somma di denaro pari al 115% del valore nominale delle obbligazioni.

Ne conseguirebbe la piena consapevolezza da parte del cliente in ordine all'impossibilità di recedere anticipatamente dal contratto di intermediazione finanziaria in questione e, dunque, la piena coscienza della necessità di rispettare la durata trentennale del titolo.

Si tratta, però, di un'argomentazione non condivisibile a fronte della chiarezza testuale della clausola e del criterio di buona fede richiamato dall'art.1366 c.c. quale regola generale che presiede l'interpretazione di tutti i contratti.

Sul punto, infatti, occorre precisare che la Banca, in quanto operatore economico professionale, ha una responsabilità specifica in relazione alle informazioni inerenti i servizi finanziari resi ai propri clienti.

Basti ricordare che il T.U. contemplante disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D. Lgs. n°58/1998) espressamente obbliga gli operatori del settore, tra i quali senza dubbio rientrano anche le banche, a fornire informazioni adeguate ai clienti interessati all'acquisto di titoli azionari e obbligazionari affinché costoro siano in condizioni di poter valutare con sufficiente consapevolezza ed autonomia la convenienza di un certo titolo in relazione agli interessi perseguiti.

In tal senso, peraltro, le Banche devono predisporre un prospetto sull'attività finanziaria mediamente commissionata dal cliente affinché se ne possa desumere un margine di rischio da utilizzare quale parametro di riferimento da tenere in considerazione rispetto agli investimenti futuri richiesti dal cliente medesimo, onde modulare l'adempimento degli obblighi di informazione in relazione alla maggiore o minore necessità di assicurare adeguata conoscenza al committente in relazione ai titoli specificamente richiesti.

Le S.U. con la decisione n.26724 del 2007, peraltro, hanno sottolineato la fondamentale importanza degli obblighi di informazione cui sono tenuti gli operatori del settore, in quanto un eventuale inadempimento legittimerebbe i clienti interessati a richiedere ed ottenere la risoluzione del contratto-quadro di investimento (nonché dei singoli ordini di acquisto eseguiti dalla banca) oltre alla condanna dell'intermediario finanziario al risarcimento dei danni cagionati a titolo di responsabilità precontrattuale (ove il difetto di informazione inerisca il contratto-quadro) o contrattuale (qualora, invece, l'inadempimento abbia riguardato soltanto la fase esecutiva del contratto-quadro, ossia i singoli ordini di acquisto)¹.

¹ Sez. U, *Sentenza n. 26724 del 19/12/2007 (Rv. 600329)*: "In relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (cd. "nullità virtuale"), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità. Ne consegue che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (nella specie, in base all'art. 6 della legge n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd. "contratto quadro", il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro"; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso".

Nel caso in esame certamente la Banca Monte Paschi di Siena non ha ottemperato con sufficiente diligenza ai doveri di informazione cui era tenuta, inducendo in errore l'attore in ordine alla possibilità di recesso dal contratto in questione alla conclusione del primo decennio.

L'errore nel quale sarebbe incorso l'attore è imputabile alla convenuta a seguito della predisposizione e consegna di un regolamento indicante nel 15 febbraio 2009 la data di maturazione del diritto al rimborso.

Tale circostanza assume un rilievo particolarmente pregnante in quanto incidente nella fase di formazione del consenso e più propriamente di conclusione del contratto, in quanto trattandosi di contratto interamente predisposto dal proponente, ossia dalla Banca, al cliente non resta altra scelta che accettare quanto offertogli senza poter discutere il contenuto della proposta ovvero rifiutare in toto l'offerta.

Laddove il cliente propenda per la prima opzione si perfezionerà una stipula per adesione. Ne consegue che il regolamento contrattuale sottoscritto dal cliente sarà quello da lui conosciuto all'atto della stipula e non quello diverso eventualmente allegato dalla Banca al titolo immesso sul mercato mobiliare, circostanza quest'ultima che non incide minimamente sui rapporti tra le parti poiché il contratto è e rimane quello concluso da coloro che lo hanno sottoscritto.

Ne consegue che essendo stato consegnato dalla Banca convenuta al cliente al momento della sottoscrizione dei titoli un regolamento contemplante la possibilità di recesso da parte del cliente dopo il primo decennio, è questo il contenuto contrattuale al quale si deve avere riguardo nella regolamentazione dei rapporti tra le parti.

E poiché l'art.5 di siffatto regolamento prevede la possibilità di recedere entro il 15 febbraio 2009, stante la volontà dichiarata tempestivamente dall'attore di avvalersi della clausola in esame, il diritto di recesso è validamente esercitato, con la conseguenza che al predetto deve essere restituita dalla banca convenuta la somma di € 130.000,00 corrispondente al capitale investito.

Pertanto, tale conclusione è avvalorata anche dall'art.1370 c.c. secondo cui le clausole inserite in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro.

Su tale importo sono dovuti gli interessi dalla scadenza del contratto (15.2.2009) alla sentenza secondo i tassi di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi.

In considerazione dell'accertata responsabilità della Banca in ordine alla violazione degli obblighi sulla stessa gravanti e come sopra precisati, va rigettata la domanda riconvenzionale



avanzata dalla Banca di condanna dell'attore alla restituzione degli interessi percepiti per effetto dello stipulato contratto di intermediazione.

In applicazione dell'art.91 c.p.c., la convenuta va condannata al pagamento delle spese del giudizio, stante la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo e tenuto conto della nota spese, mentre non sussistono i requisiti per una condanna ex art.96 c.p.c., mancando la prova della mala fede o della colpa grave.

P.Q.M.

il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.5494/2009 R.G., condanna la Banca Monte Dei Paschi di Siena a restituire a Orifici Giuseppe la somma di €.130.000,00 oltre gli interessi maturati dal 15 febbraio 2009 alla sentenza secondo i tassi di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi;

- condanna la Banca Monte Dei Paschi di Siena al pagamento delle spese del giudizio che liquida in €.6.530,00 di cui €.370,00 per spese oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Quarta Sezione Civile del Tribunale, in data 16 luglio 2010.

IL GIUDICE est.

Antonella Vittoria Balsamo

IL PRESIDENTE

Angelo Giorlando

Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dal Dott. Francola Maurizio Antonio Pasquale, Magistrato Ordinario in tirocinio.

Depositato in Cancelleria

Catania 16.10.10

[Handwritten signature]